

Delib.G.R. 26 febbraio 2008, n. 183 ⁽¹⁾.

**Indirizzi e criteri per la valorizzazione energetica delle biomasse.
Norme tecniche per la VIA ex [L.R. n. 38/1998](#).**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 19 marzo 2008, n. 12, parte seconda.

La Giunta Regionale

omissis

Delibera

- di approvare quanto specificato in premessa in merito a:

A) caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo:

1. Tipologia

a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;

c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

f) sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sansi vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:

Caratteristica	Unità	Valori minimi/massimi	Metodi di analisi
Ceneri	% (m/m)	≥ 4%	ASTM D 5142-98
Umidità	% (m/m)	≥ 15%	ASTM D 5142-98
n-esano	Mg/kg	≥ 30	UNI 22609
Solventi organici clorurati		Assenti	[*]
Potere calorifico inferiore	MJ/kg	≥ 15,700	ASTM D 5865-01

[*] nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati

g) liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisce una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale.

2. Condizioni di utilizzo

la conversione energetica delle biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

3. Provenienza:

a) è ammesso l'utilizzo di materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate localizzate all'interno del territorio regionale, ovvero entro una distanza tale rispetto all'impianto per cui le emissioni di CO₂ conseguenti all'approvvigionamento non siano superiori ad 1 g CO₂ per kWh (meno di 200 km con un mezzo da 16-32 t categoria euro II);

b) è possibile l'approvvigionamento da colture dedicate oltre i limiti di cui sopra solo qualora si tratti di materiale che si aggiunge a residui propri di produzione che rientrino nella definizione di biomassa verde per una quota non

superiore al 30%, e la valorizzazione energetica dei residui si pone in alternativa allo smaltimento;

c) è ammesso l'utilizzo di materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali e da manutenzione forestale di sola provenienza ligure, salvo deroghe quantitativamente limitate da valutarsi caso per caso in condizioni specifiche di contiguità territoriale;

d) è ammesso l'approvvigionamento di materiali residuo di lavorazioni esclusivamente meccaniche di prodotti agricoli e legnosi di cui al punto 1. anche al di fuori del territorio regionale, secondo le condizioni economiche di mercato;

4. Efficienza: gli "impianti per il recupero energetico dalle biomasse" devono perseguire l'obiettivo della massima efficienza e qualora la finalità sia anche la produzione di energia elettrica essa deve essere ottenuta attraverso il ricorso alla cogenerazione come definita dal *D.Lgs. n. 79/1999*, garantendo un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate attraverso la valorizzazione ed utilizzo dell'energia termica prodotta.

I vincoli sopra posti all'approvvigionamento di biomassa valgono per i nuovi impianti, gli incrementi di taglia di impianti esistenti e la sostituzione di impianti a gas naturale; nel caso di impianti esistenti a carbone o olio combustibile per i quali sia prevista la sostituzione di combustibile tali vincoli possono essere superati, solo qualora la valutazione del bilancio ambientale caso per caso lo consenta.

La biomassa combustibile così definita è da intendersi come biomassa VERDE e corrisponde alla definizione di cui al PEARL. Sono invece definite biomasse GRIGIE i prodotti derivanti dai rifiuti compreso il CDR, e gli impianti che ne prevedono la valorizzazione energetica sono classificati, ai fini delle procedure di VIA, nell'ambito del trattamento rifiuti.

Gli impianti per la valorizzazione energetica del biogas con le caratteristiche e alle condizioni di utilizzo di cui alla sezione 6, parte II, *allegato X del D.Lgs. n. 152/2006*, fra cui anche il biogas prodotto dalle linee fanghi dei depuratori dei reflui urbani, non rientrano nel campo di applicazione della *L.R. n. 38/1998* qualora finalizzati all'autoproduzione come definita all'art. 2 del D. Lgs. n. 79/1999, fatto salvo l'obbligo dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

B) contenuti della documentazione da predisporre per l'assoggettamento alle procedure di VIA di cui alla *L.R. n. 38/1998*, fatte salve le indicazioni generali di cui alle Norme Tecniche *Delib.G.R. n. 1415/1999* e ss.mm.ii.:

1. progetto comprensivo di:

- definizione della tipologia d'impianto utilizzata per la conversione energetica, adeguata al combustibile utilizzato, comprensiva del sistema di raffreddamento;

- indicazione della sua potenzialità massima e delle modalità di gestione della produzione durante l'anno;

- eventuale sostituzione di impianti esistenti alimentati da fonti tradizionali;

- impianti di abbattimento adeguati alla tipologia di combustibile utilizzata;

- attestazione per le varie sezioni dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- produzione di ceneri di caldaia;

- piano di approvvigionamento che individui:

- * caratteristiche e quantità del combustibile da utilizzare;

- * provenienza e modalità di raccolta, ed intese con i soggetti proprietari della biomassa; nel caso ci si riferisca a biomassa forestale deve essere fornito il progetto preliminare delle attività di esbosco, trasporto, cippatura, etc., fermo restando l'obbligo di prelievo da territori per i quali siano vigenti i Piani di assestamento forestale ovvero Piani di gestione appositamente predisposti ed approvati;

- * identificazione della viabilità interessata e del traffico indotto sia in fase di cantiere che a regime;

- in caso di produzione elettrica, documentazione del gestore di rete che attesti possibilità e modalità di allaccio;

- previsione di utilizzo dell'energia termica; in caso di teleriscaldamento deve essere fornito almeno il progetto preliminare della rete, il piano economico-finanziario nonché gli accordi/convenzioni con i possibili utilizzatori;

- definizione planimetrica e gestionale del parco legno, o comunque delle aree di stoccaggio del combustibile;

- piano economico-finanziario;

- previsione di smantellamento e ripristino a fine vita dell'impianto;

2. definizione della sensibilità del sito in relazione ai seguenti aspetti:

- assenza di conflitti con le destinazioni urbanistiche e territoriali limitrofe (PTCP., PUC, etc.);
- condizioni di rischio idraulico (aree inondabili, fasce di riassetto, etc.), idrogeologico (presenza di falda, aree di rispetto dei pozzi, etc.), geologico (aree instabili, etc.);
- presenza di elementi naturalistici di pregio, anche in aree limitrofe;
- presenza di emergenze storico - architettoniche;
- zonizzazione acustica;
- zonizzazione sismica;

3. stima delle emissioni in atmosfera, data l'efficienza degli impianti di abbattimento, e modellazione delle ricadute a terra per la verifica dei potenziali impatti su recettori sensibili quali abitazioni o aree di pregio naturalistico;

4. piano di monitoraggio delle emissioni e della qualità dell'aria, da attuarsi con impianto a regime;

5. definizione del consumo di risorse, in particolare di acqua, modalità di approvvigionamento e di restituzione degli scarichi e loro caratteristiche;

6. riutilizzo delle ceneri di caldaia con preaccordi a tale scopo finalizzati;

7. relazione di impatto acustico;

8. mitigazioni e compensazioni.

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
